



## STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "ORCHESTRA DI FIATI BRIXIAE HARMONIAE – APS - ETS"

### Art. 1

È costituito l'ente del terzo settore, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, l'associazione di promozione sociale denominata "ORCHESTRA DI FIATI BRIXIAE HARMONIAE – APS – ETS". L'associazione avrà sede nel Comune di Brescia.

Su delibera del Consiglio Direttivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci, può essere effettuato il trasferimento di sede all'interno del medesimo Comune, senza che ciò comporti modifica statutaria.

L'Associazione è indipendente, apertica ed apolitica e opera, senza scopo di lucro e senza limitazioni di durata.

L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato ai criteri di democraticità di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

L'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Associazione di promozione sociale" o dell'acronimo "APS" è obbligatorio, a sensi di legge.

### Art. 2

L'Associazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità sociali, culturali, civici, solidaristici, di utilità sociale e di protezione e tutela del bene collettivo nei confronti degli associati e dei terzi, nell'ambito della promozione e diffusione della cultura, ed in particolare musicale, e dello sviluppo dell'associazionismo e del volontariato musicale, con finalità educative, ai sensi della lettera i) dell'articolo 5, del D.lgs. 117/2017.

Per meglio perseguire le sue finalità l'Associazione, nello svolgimento delle sue attività, potrà instaurare ogni forma di collegamento e collaborazione con enti pubblici e/o privati che non siano in contrasto con la natura dell'Associazione.

L'Associazione potrà inoltre intraprendere qualsiasi iniziativa, attività e progetto finalizzato al perseguimento degli scopi e finalità sopra indicati, tra le quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo : masterclass, concerti con ospiti nazionali ed internazionali, registrazione ed incisione di brani musicali in collaborazione con etichette discografiche.

L'Associazione per la realizzazione di propri scopi, oltre alle suddette attività, potrà esercitare, in via marginale, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

elaborazione, gestione e promozione di progetti formativi e/o di azioni operative di natura turistica, economica, sociale, culturale, ambientale, anche in collaborazione con altre associazioni, organizzazioni, enti pubblici e privati, agenzie e tour operators;

produzione e diffusione di materiale editoriale ed informativo, di carattere cartaceo, informatico o multimediale;

organizzazione, realizzazione e partecipazione ad iniziative, eventi e manifestazioni, quali presentazioni, conferenze, convegni, seminari, incontri, dibattiti, congressi, esposizioni, viaggi, mostre, fiere, spettacoli, serate a tema, proiezioni, ed altre iniziative pubbliche mirate alla conoscenza, all'approfondimento ed alla discussione sulle tematiche di natura musicale, culturale, sociale, ambientale, politica ed economica;

creazione e adesione a reti, network, partnership tra soggetti interessati a livello nazionale e/o internazionale;

istruzione e formazione e didattica in ambito musicale, turistico, ambientale, sportivo ed economico;

promozione, tutela e valorizzazione del patrimonio di interesse musicale, artistico, culturale, storico, ambientale e naturalistico;

stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate,

*Dotha*  
*Ruth*  
*Zanetti Severa*

considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi statutari, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti, mutui, a breve o lungo termine, l'acquisto di beni mobili od immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e privati;

sottoscrizione di convenzioni con terzi per creare sinergie e per qualificare e potenziare l'attività propria e dei singoli Soci;

compiere ogni operazione strumentale al perseguimento del fine istituzionale, ivi comprese quelle di natura economico-finanziaria, purché le medesime non assumano carattere di prevalenza rispetto all'attività principale;

esercitare, a norma dell'art. 7 del D.lgs. 117/2017, attività di raccolta fondi – anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico; il Consiglio direttivo può approvare un apposito regolamento finalizzato alla raccolta fondi contenente forme di sensibilizzazione alla donazione ed erogazioni liberali per le finalità dell'associazione;

l'associazione può svolgere attività diverse da quelle individuate purché assumano carattere strumentale e secondario per pieno rispetto di quanto stabilito dall'articolo 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

L'Associazione può comunque, per sopperire a specifiche esigenze, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. Tutto ciò esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento e alla qualificazione dell'attività svolta. I rapporti di lavoro sono e saranno regolati dalla legge vigente.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati non potrà essere superiore alla metà del numero dei volontari associati.

Per eventi e manifestazioni afferenti agli scopi istituzionali dell'Associazione, la stessa potrà avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate. È ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'assemblea dei soci.

#### Art. 3

L'Associazione, nel rispetto delle finalità di cui all'articolo precedente, svolge attività di utilità sociale organizzando ogni tipo di manifestazione, volta alla creazione di un pensiero critico in ambito culturale e musicale.

#### Art. 4

Tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione acquistano la qualità di Associato, con l'accoglimento, da parte del Consiglio Direttivo, della domanda presentata allo stesso Consiglio Direttivo e con il versamento della quota associativa annuale determinata dal medesimo Consiglio Direttivo. Gli Associati Orchestrali compongono, con facoltà di voto deliberativo, l'Assemblea. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e la trasmissibilità della qualità di Associato.

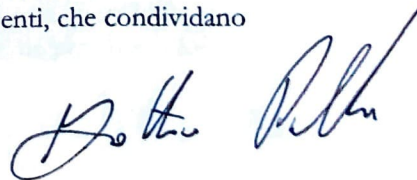
#### Art. 5

Il numero minimo di associati è quello indicato dal D.lgs. 117/20017 in materia di Associazione di Promozione Sociale.

Il numero massimo degli associati ordinari dell'Associazione è fissato in 1000.

Possono diventare associati tutti coloro, persone fisiche o giuridiche ed enti, che condividano le finalità dell'Associazione.

I soci della associazione si suddividono in:

  
Zuzeth Serene

di Brescia

Associati Orchestrali: coloro che aderiscono all'Associazione e fanno parte dell'organico strumentale stabile. Gli Associati Orchestrali si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale ed i contributi straordinari eventualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo;

Associati Sostenitori: coloro che contribuiscono all'associazione mediante elargizioni in denaro, senza facoltà di voto deliberativo e adesione all'Associazione come socio orchestrale;

Associati Onorari: persone fisiche che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'associazione e ai quali tale riconoscimento sia attribuito dall'assemblea.

I soci onorari e sostenitori possono partecipare alle riunioni dell'assemblea senza diritto di voto. A tutti gli altri soci sono riconosciuti identici diritti e devono ottemperare ai medesimi obblighi ed in particolare:

possono essere eletti alle cariche associative;

hanno diritto di voto, anche per delega, nell'Assemblea;

sono tenuti a rispettare il presente Statuto, del Regolamento Interno ed a versare la quota associativa annuale che verrà deliberata dal consiglio direttivo.

La quota associativa non è trasferibile, non è soggetta a rivalutazione ed è escluso qualunque rimborso agli associati in caso di recesso.

Non sono previste, e sono vietate, limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati né sono previsti diritti di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, in qualunque forma, collegano la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

L'Associazione svolge in favore dei propri associati, o di terzi, le attività di interesse generale che ne costituiscono l'oggetto previste dal presente statuto, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati medesimi.

#### Art. 6

La perdita della qualità di Associato avviene per dimissioni volontarie;

mancato versamento della quota associativa annuale;

morte;

indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo, previa contestazione in contraddittorio all'Associato.

#### Art. 7

L'Associazione disporrà di un fondo comune formato inizialmente dai versamenti dei soci e che potrà essere incrementato dai beni mobili ed immobili che perverranno all'Associazione a qualsiasi titolo, nonché da donazioni, eredità e legati espressamente destinati all'incremento del patrimonio medesimo.

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori oltre al versamento delle quote sociali annuali.

Il patrimonio dovrà essere amministrato osservando criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore ed ottenerne una redditività adeguata.

Il consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'associazione da parte di chi intende aderire all'associazione.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

*Dotto*  
*Zanetti Leone*

#### Art. 8

Per il perseguimento delle finalità istituzionali l'Associazione dispone delle seguenti entrate:  
le rendite del patrimonio;

b) gli utili, i proventi, i redditi ed ogni altri introiti derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali;

c) i contributi dello Stato, di enti pubblici e privati, di persone fisiche;

d) le oblazioni, i legati, le eredità, le donazioni ed ogni altro introito che non siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio;

e) i proventi delle cessioni di beni e servizi agli Associati e a terzi; svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento delle finalità istituzionali;

f) delle quote annuali associative.

In nessun caso i proventi derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali possono essere divisi, neanche in forme indirette, fra gli Associati.

#### Art. 9

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. I bilanci sono approvati dall'Assemblea entro i termini previsti dal successivo articolo 12 comma 1° L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore delle attività Istituzionali previste dal presente Statuto.

#### Art. 10

Sono organi dell'Associazione:

l'Assemblea degli Associati;

il Consiglio Direttivo;

il Presidente ed il Vice Presidente;

il Segretario ed il Tesoriere;

l'Organo di Revisione, se nominato.

#### Art. 11

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea con diritto di voto tutti gli Associati che siano in regola con il versamento della quota associativa annuale.

L'Associato può delegare un altro Associato a rappresentarlo in Assemblea.

Ciascun Associato non può rappresentare più di due Associati.

#### Art. 12

L'Assemblea si riunisce in sede ordinaria per approvare, entro il mese di aprile dell'anno successivo, il bilancio consuntivo redatto ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. 117/2017.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.lgs. 117/2017.

Spetta all'Assemblea eleggere i membri del Consiglio Direttivo ed eventualmente il Revisore dei conti, mentre i primi sono eletti con l'assemblea costitutiva. L'Assemblea si riunisce in sede straordinaria:

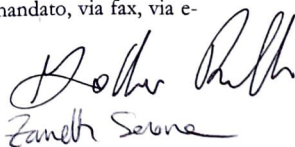
per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio;

per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto;

Sia in sede ordinaria che straordinaria quando se ne ravvisi la necessità o ne facciano richiesta motivata almeno un decimo degli Associati. In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli Associati; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Salvo che non sia diversamente stabilito da disposizioni legislative o dal presente Statuto, l'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, a cui deve essere allegato l'ordine del giorno. La convocazione può avvenire a mezzo servizio postale raccomandato, via fax, via e-

  
Zambelli Sabina

mail, ovvero mediante qualunque altro sistema che possa dare prova dell'avvenuta trasmissione, almeno otto giorni prima della seduta o, in caso di urgenza, almeno quarantotto ore prima della seduta.

#### Art. 13

Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di tre membri ad un massimo di sette membri eletti fra gli Associati dall'Assemblea. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Nei casi di decesso, dimissioni, permanente impedimento, decadenza di un consigliere l'Assemblea provvede tempestivamente a sostituirlo con un altro Associato solo nel caso i componenti rimanenti siano meno di tre, in questo caso il Consigliere neo eletto resterà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo. Qualora venisse meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto. La funzione di consigliere è svolta gratuitamente, salvo il rimborso delle spese sostenute, adeguatamente documentate ed autorizzate o ratificate dal Consiglio Direttivo. Non può essere nominato membro del Consiglio Direttivo, e se nominato decade, chi si trova nelle condizioni previste dall'art 2382 del Codice Civile.

Decade dalla carica di consigliere chi, senza giustificato motivo, non intervenga per tre volte consecutive alle sedute del Consiglio Direttivo. Ciascun consigliere, avuta notizia della causa di decadenza, può richiedere al Presidente la convocazione del Consiglio Direttivo, a cui spetta pronunciare la decadenza, previa contestazione scritta dei motivi all'interessato. Nel caso in cui una causa di decadenza colpisca il Presidente, la richiesta di cui al comma precedente è rivolta al Vice Presidente, che eserciterà i poteri spettanti, ai sensi del comma precedente, al Presidente. I consiglieri svolgono i loro compiti nell'esclusivo interesse dell'Associazione.

Al Consiglio Direttivo spetta l'ordinaria amministrazione e si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno due consiglieri.

Il Consiglio Direttivo determina l'importo della quota annuale associativa; accoglie le domande di ammissione dei nuovi Associati; delibera la perdita della qualità di Associato, quando ne accerti la morosità o ne dichiara l'indignità.

Il Consiglio Direttivo predispose il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, nonché il programma delle attività dell'Associazione che sottoporrà all'approvazione dell'Assemblea. Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente alcune sue funzioni.

#### Art. 14

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente alla quale deve essere allegato l'ordine del giorno. La convocazione può avvenire con qualunque modalità idonea ad attestare l'avvenuta trasmissione o comunque con le modalità deliberate dallo stesso organo nella seduta di insediamento e deve essere trasmessa almeno 5 giorni prima della seduta, ovvero, in caso di urgenza, almeno quarantotto ore prima della seduta.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide se è presente la maggioranza dei consiglieri.

Il Presidente dirige i lavori del Consiglio Direttivo, dei quali vengono redatti verbali, trascritti, a cura di un Consigliere all'uopo nominato dal Presidente, su appositi registri.

Salvo che non sia diversamente previsto da vigenti disposizioni di legge o dal presente Statuto, le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

#### Art. 15

Il Consiglio Direttivo elegge, fra i consiglieri, a maggioranza dei presenti, il Presidente ed il Vice Presidente. Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, il Consiglio Direttivo, previa tempestiva sostituzione ai sensi del precedente articolo 13, è convocato dal Vice Presidente al fine di eleggere, nei modi indicati dal primo comma del presente articolo, un nuovo Presidente, che rimarrà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in

*Donato Rullo*  
*Fameth Serene*

giudizio; firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione degli affari che vengono deliberati dal Consiglio Direttivo. Può delegare per mansioni tecniche e particolari funzioni di rappresentanza altri membri del Consiglio Direttivo oppure altri soci. Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione; cura l'osservanza del presente Statuto, promuovendone la riforma, qualora si renda necessaria.

Il Presidente convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli Associati curando l'esecuzione delle relative deliberazioni ed adottando, nei casi d'urgenza, ogni provvedimento opportuno, che sottoporrà alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo alla prima riunione. Spettano al Presidente tutti i poteri che il Consiglio Direttivo delibererà di assegnargli.

Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, ne fa le veci, fino all'elezione del nuovo Presidente, il Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo può nominare un segretario svolgente la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'associazione.

Il segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo nonché del libro degli Associati dell'associazione.

Il segretario è nominato dal Consiglio Direttivo fra gli associati. L'incarico è svolto, salvo diversa e motivata determinazione del Consiglio Direttivo, a titolo volontario e gratuito, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute per ragione del proprio ufficio.

Il Tesoriere è nominato con le stesse modalità previste per la nomina del Segretario, di cui al punto che precede.

Il Tesoriere è responsabile, insieme al Presidente e al Consiglio Direttivo per quanto riguarda le competenze attribuite loro dalla legge e dal presente statuto, della tenuta di idonea documentazione della quale risulta la gestione economica e finanziaria dell'Associazione nonché della regolare tenuta dei libri sociali.

Il Tesoriere segue i movimenti contabili dell'Associazione e le relative registrazioni, cura l'impianto contabile e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'ambito della formazione del bilancio consuntivo, nonché degli eventuali bilanci preventivi e bilanci sociali.

#### Art 16

Il Maestro Direttore, incaricato direttamente dal Consiglio Direttivo, è colui che dirige le prove e le esecuzioni musicali.

Spetta al Maestro Direttore proporre al Consiglio Direttivo l'opportunità d'inserimento nel complesso di musicisti conosciuti come tali provenienti o no da altri corpi musicali; spetta altresì al Maestro Direttore proporre al Consiglio Direttivo l'inserimento nel complesso di musicisti che diano affidamento, per le loro particolari doti musicali, di poter dare un valido contributo all'orchestra.

Sentito il parere del Consiglio Direttivo, decide in via definitiva la scelta del repertorio da eseguire e può richiedere, in particolari casi, l'intervento di musicisti esterni all'associazione, ai fine di completare l'organico.

#### Art. 17

L'Assemblea dell'Associazione può eleggere un Revisore dei Conti o un Collegio dei Revisori dei Conti, che in quest'ultimo caso sarà composto da tre membri effettivi e da due supplenti. I revisori eletti dall'Assemblea degli Associati durano in carica quattro anni e possono essere confermati. Almeno uno dei membri effettivi oppure il Revisore Unico deve essere iscritto nel Registro dei Revisori.

All'organo di revisione viene affidato il controllo sulla regolare tenuta delle scritture contabili. Il Revisore, se nominato, redige apposita relazione di accompagnamento al bilancio consuntivo.

*Donato Reina*  
*Federico Scarna*

#### Art. 18

Lo scioglimento dell'Associazione, proposto dal Consiglio Direttivo, è deliberato dall'Assemblea degli Associati, con la maggioranza dei tre quarti degli Associati.

Il patrimonio che residua dopo la liquidazione sarà devoluto a fini di pubblica utilità, e per funzioni analoghe a quelle svolte dall'Associazione. In ogni caso i beni dell'Associazione non possono essere devoluti agli Associati, agli amministratori e dipendenti della stessa.

#### Art. 19

Gli utili o gli avanzi di gestione saranno impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di interesse generale e di quelle ad esse direttamente connesse.

Vi è divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri enti che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

#### Art. 20

Il presente Statuto può essere modificato, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea degli Associati, con la presenza di almeno due terzi degli Associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

#### Art. 21

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, si applicano, in quanto possibile, le disposizioni legislative vigenti.



*Gianni Pella*  
*Zanetti Severo*

#### AGENZIA DELLE ENTRATE Ufficio di Brescia 2

Registrato il 18 GEN 2022

al n. 262 serie 3 (PRIVATI)

Versati € 200,00

P. IL DIRETTORE

*L'Assistente*  
*Lumera Corradina*